

*Deliberazione della G.R. n. 3768 TR/SCP del 9/12/1996.*

**L.R. 4/96 - art.30 - approvazione del regolamento del Collegio regionale dei maestri di sci.**

(Restituita senza rilievi dalla C.C.A.R. con decisione n. 96646 del 20/12/1996)

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- 1) di approvare il regolamento presentato dall'Assemblea dei Maestri di Sci della Regione Marche come da allegato al presente atto di cui forma parte integrante;
- 2) di disporre la pubblicazione del presente atto per estratto del deliberato e per intero del regolamento nel bollettino ufficiale della Regione Marche.

COLLEGIO REGIONALE - MAESTRI DI SCI DELLA REGIONE MARCHE

REGOLAMENTO

NORME DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

REGOLAMENTO

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 COSTITUZIONE E FUNZIONE DEL COLLEGIO

Il Collegio Regionale dei Maestri di Sci delle Marche è istituito a norma dell'art. 13 della legge quadro del 8 marzo 1991 n. 81.

Il Collegio è organo di autodisciplina ed autogoverno della professione di Maestro di Sci ed ha il compito di svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta dell'Albo Professionale dei maestri di sci delle Marche.

ART. 2 REGOLAMENTO DEL COLLEGIO

L'attività del Collegio è regolata a norma del presente Regolamento previsto dalla Legge Regionale nr. 4 del 23.01.1996 art. 30.

Spetta all'Assemblea del Collegio adottare il Regolamento che deve essere proposto dal Consiglio Direttivo, approvandovi eventuali modifiche. Successivamente, detto Regolamento deve essere approvato dall'autorità di vigilanza della Regione Marche.

TITOLO II° - ORGANI DEL COLLEGIO E LORO FUNZIONI

ART. 3 ORGANI DEL COLLEGIO

Sono Organi del Collegio:

- a) l'Assemblea dei membri del Collegio;
- b) il Consiglio Direttivo;

- c) il Presidente;
- d) i Revisori dei Conti;
- e) il Segretario.

#### ART. 4 ANNO FINANZIARIO

L'anno finanziario del Collegio inizia il primo Agosto e termina il 31 Luglio; il bilancio della gestione finanziaria deve essere chiuso dal Consiglio Direttivo e controllato dai Revisori dei Conti entro 60 giorni dal termine dell'anno finanziario.

#### ART. 5 ASSEMBLEA DEI MEMBRI DEL COLLEGIO

L'Assemblea è composta dai maestri di sci iscritti al Collegio Regionale, in regola con il pagamento delle quote degli ultimi tre anni. L'assemblea del Collegio viene convocata con lettera inviata almeno 15 giorni prima della data di svolgimento della stessa, almeno una volta all'anno entro il 31 ottobre; essa può essere convocata altresì su richiesta di almeno 1/5 dei maestri facenti parte del Collegio ed inoltre, nel caso di mancata convocazione entro i termini d'obbligo deve essere convocata dall'Autorità Regionale alla quale è demandata la vigilanza sul Collegio.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente e/o rappresentata almeno la metà più uno dei propri membri, ed in seconda convocazione, dopo che sia trascorsa almeno un'ora dalla chiusura della prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ciascun maestro può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta; ogni delegato può essere portatore di una sola delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

Il Presidente ed il Segretario del Collegio fungono da Presidente e da Segretario dell'Assemblea.

L'Assemblea nomina i rappresentanti al Collegio Nazionale.

#### ART. 6 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo del Collegio è composto da 7 membri eletti dall'Assemblea, fra i propri appartenenti, di cui almeno 5 scelti tra gli iscritti all'Albo Professionale, restano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

#### ART. 7 CARICHE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio elegge nel suo interno un Presidente, un Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

#### ART. 8 FUNZIONI DEL COLLEGIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, oltre a quelle demandate dalla legislazione nazionale e regionale ha le seguenti attribuzioni:

- a) vigila per l'osservanza delle leggi professionali e di tutte le altre disposizioni che hanno rapporto con la professione stessa;
- b) cura la tenuta dell'Albo Professionale provvedendo alle iscrizioni ed alle cancellazioni previste dal presente Regolamento;
- c) delibera i provvedimenti disciplinari previsti dalla legislazione vigente anche in relazione ai casi di interdizione penale;
- d) concede deleghe a Consiglieri particolarmente esperti in determinati campi e nomina degli esperti fissandone i campi ed i poteri;
- e) nomina commissioni o singoli maestri con incarichi specifici i cui membri possono essere scelti tra tutti gli iscritti al Collegio; tutte le commissioni sono presiedute da un membro del Consiglio Direttivo;

- f) designa i rappresentanti del Collegio presso enti ed organizzazioni di carattere regionale o locale;
- g) delibera le convocazioni dell'Assemblea;
- h) provvede alla gestione finanziaria ed a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini del Collegio;
- i) stabilisce la quota annuale di iscrizione all'Albo;
- l) determina le tariffe professionali che debbono essere applicate dai maestri di sci operanti nelle Marche e provvede a comunicarle agli enti competenti;
- m) esprime il proprio parere alla Regione Marche per l'autorizzazione all'apertura delle Scuole e per la loro verifica annuale;
- n) propone e collabora con la Regione Marche per l'organizzazione dei corsi di formazione degli aspiranti maestri di sci, del relativo aggiornamento e dei corsi di specializzazione;
- o) riconosce, in accordo con la Regione, le specializzazioni da evidenziare sul documento di abilitazione alla professione di maestro di sci;
- p) interviene, su richiesta delle parti, per dirimere le controversie che possono sorgere in funzione dell'esercizio professionale tra gli iscritti all'Albo, ovvero tra questi e le Scuole di sci;
- q) stabilisce la divisa regionale e il distintivo dei maestri di sci della Regione Marche nonché la tessera di iscrizione;
- r) cura la tenuta dell'elenco delle Scuole di sci ed esprime il proprio parere per il rilascio delle nuove autorizzazioni alla Giunta Regione Marche di cui all'art. 31 della legge regionale nr. 4 del 23.01.1996.

#### ART. 9 FUNZIONI DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO

Il Presidente è il legale rappresentante del collegio in qualsiasi situazione abbia a verificarsi, il Presidente rilascia le tessere di riconoscimento per l'iscrizione all'Albo professionale. Il Presidente può delegare le proprie funzioni al Vice Presidente.

#### ART. 10 FUNZIONI DEL VICE PRESIDENTE DEL COLLEGIO

Il Vice Presidente ha funzioni di sostituire il Presidente con delle deleghe specifiche e temporanee.

#### ART. 11 FUNZIONI DEL SEGRETARIO DEL COLLEGIO

Il Segretario ha la funzione di collaborare all'attività del Presidente, il Segretario deve coordinare la tenuta dell'Albo professionale, controllando le iscrizioni, le cancellazioni, le sospensioni e deve predisporre il materiale necessario alle riunioni del Consiglio Direttivo e deve organizzare le Assemblee del Collegio.

#### ART. 12 FUNZIONI DEL TESORIERE

Il Tesoriere segue la tenuta della contabilità amministrativa, coordina l'attività dei Revisori dei Conti e può eseguire i pagamenti autorizzati dal Presidente.

#### ART. 13 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, comunque, due volte ogni esercizio. Deve altresì convocarlo quando ne sia fatta richiesta da 4 (quattro) componenti. La convocazione del Consiglio Direttivo avviene con lettera da inviarsi almeno 10 giorni prima della data di svolgimento della riunione. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite, quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei presenti. A parità di voto è decisivo quello del Presidente. I provvedimenti concernenti sanzioni disciplinari sono deliberati a maggioranza assoluta dei presenti.

Il verbale delle riunioni viene redatto dal Segretario e viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

#### ART. 14 DECADENZA DELLA CARICA DI CONSIGLIERE

La carica di Consigliere decade per:

- assenza senza giustificati motivi a tre riunioni consecutive del Consiglio;
- dimissioni;
- decesso.

#### ART. 15 SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI DECADUTI DALLA CARICA

Per le vacanze dei consiglieri si provvede con la surroga.

Qualora l'elenco dei votanti sia esaurito, il Presidente deve convocare entro sei mesi un'Assemblea per eleggere i membri mancanti e, fino ad allora, il Consiglio Direttivo opera in sottonumero con tutte le competenze. I nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio in corso.

#### ART. 16 SCIoglimento DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Qualora il Consiglio Direttivo non sia in grado di funzionare (mancata convocazione dell'Assemblea richiesta da un quinto degli iscritti al Collegio, mancata integrazione del Consiglio sottonumero, ecc.o ricorrano altri gravi motivi, l'Organo di vigilanza della Regione Marche può sciogliere il Consiglio e convocare un'Assemblea per effettuare delle nuove elezioni. Nel periodo transitorio le funzioni di ordinaria amministrazione sono svolte dal Presidente e dal Segretario, oppure, se questi sono inefficienti, dal Vice Presidente e dal Segretario.

#### ART. 17 REVISIONE DEI CONTI

I Revisori dei Conti sono tre membri effettivi, vengono eletti dall'Assemblea; i Revisori dei Conti restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo a cui sono stati affiancati.

I Revisori dei Conti hanno funzione di controllo sulla contabilità del Collegio e devono approvare il bilancio annuale prima della presentazione all'Assemblea Ordinaria.

I Revisori dei Conti riferiscono le proprie deduzioni contabili all'Assemblea; in casi particolarmente gravi possono chiedere al Presidente la convocazione di una Assemblea, e se questi non provvede entro 60 giorni, possono rivolgersi all'organo di sorveglianza della Regione Marche che deciderà in merito.

### TITOLO III° - L'ALBO PROFESSIONALE

#### ART. 18 TENUTA DELL'ALBO

Il Collegio custodisce e aggiorna l'Albo professionale dei maestri di sci.

L'iscrizione all'Albo professionale ha scadenze calendariali in corrispondenza con l'inizio della stagione invernale stabilita al 1o novembre di ogni anno.

#### ART. 19 DOMANDA PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE

Il maestro di sci che intende richiedere l'iscrizione per la prima volta all'albo professionale dei maestri di sci deve presentare domanda dimostrandone, con valida documentazione, di possedere i requisiti previsti dalla legge regionale.

Il Consiglio deve vagliare la pratica entro 30 giorni dalla data di ricezione; la decisione deve essere comunicata all'interessato nei 15 giorni successivi.

## ART. 20 NORMA TRANSITORIA

Nella prima applicazione del presente regolamento, a norma transitoria di cui all'art. 34 della legge regionale nr. 4 del 23.01.1996, vengono iscritti di diritto all'Albo Professionale tutti i maestri di sci iscritti nell'elenco regionale a tutto il 31 maggio 1996.

## ART. 21 RINNOVI ANNUALI

Ciascun iscritto all'albo deve provvedere al pagamento della quota entro il 31 ottobre dell'anno precedente rispetto all'anno di competenza del versamento. Ciascun iscritto all'Albo deve, ogni tre anni, produrre certificazioni di frequenza al corso di aggiornamento previsto dalla legislazione vigente.

## ART. 22 TRASFERIMENTO AD ALTRO ALBO PROFESSIONALE

I trasferimenti ad altro albo professionale devono essere comunicati all'Albo professionale di provenienza che, per motivate cause può richiedere la sospensione dell'atto.

## ART. 23 SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO PROFESSIONALE

La sospensione dall'iscrizione all'Albo professionale avviene per quanto di seguito riportato:

- a.a) motivi disciplinari;
- a.b) condanna penale con interdizione temporanea;
- a.c) temporanea inabilità medico-sanitaria;
- a.d) morosità nel pagamento delle quote stabilite dal Consiglio Direttivo.

La cancellazione dall'Albo professionale avviene per i seguenti motivi:

- b.a) su domanda;
- b.b) per decesso;
- b.c) per trasferimento al Albo professionale di altra Regione;
- b.d) per trasferimento della residenza in uno Stato extracomunitario;
- b.e) per provvedimento disciplinare;
- b.f) per condanna penale con interdizione permanente.

## TITOLO IV<sup>o</sup> - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

### ART. 24 SANZIONI DISCIPLINARI

I maestri di sci iscritti all'Albo professionale che si rendono colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale stabilita dal Collegio Nazionale, riportate in appendice del presente regolamento, ovvero delle norme di comportamento previste dalla legislazione vigente, e dal presente Regolamento sono punibili con le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) annotazione scritta;
- b) censura;
- c) sospensione dall'Albo da un mese ad un anno;
- d) radiazione.

### ART. 25 ITER DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il procedimento disciplinare nei casi previsti dalla legge, inizia con decisione del Consiglio Direttivo di attivare il procedimento; in esecuzione della decisione il Presidente ne dà notizia all'interessato con lettera raccomandata concernente la contestazione degli addebiti e la fissazione di

un termine, non minore di 15 giorni, per le controdeduzioni.

Spirato detto termine, il Consiglio Direttivo fissa apposita seduta alla quale viene invitato, con lettera raccomandata, a partecipare l'interessato, che può farsi assistere da persona di fiducia. Al termine della seduta, (o di eventuale prosecuzione, ove sussistano necessità istruttorie), il Consiglio Direttivo emette il provvedimento, assunto a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti. La comunicazione del provvedimento deve essere effettuata all'interessato con lettera raccomandata, dal cui ricevimento decorrono i termini per le impugnative prevista dalla legge. In caso di sospensione dell'iscrizione all'Albo Professionale, deve essere temporaneamente ritirato il documento di riconoscimento attestante l'iscrizione all'Albo professionale.

In caso di radiazione dall'Albo Professionale, devono essere ritirati, in via definitiva, il documento di cui sopra ed il distintivo dei maestri di sci, e ne deve essere data comunicazione alle organizzazioni ed alle autorità competenti.

## TITOLO V° - RECLAMI E RICORSI

### ART. 26 RECLAMI CONTRO LE DECISIONI DELL'ASSEMBLEA E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I provvedimenti adottati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, eccettuati quelli in materia disciplinari, sono definitivi e sono impugnabili solo dinanzi al competente organo di giustizia amministrativa.

### ART. 27 RICORSI CONTRO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Direttivo debbono essere presentati entro 30 giorni dalla notifica al Collegio Nazionale; la presentazione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutività del provvedimento.

## ALLEGATO AL REGOLAMENTO

### NORME DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Il codice di deontologia professionale è l'insieme dei principi e delle regole di etica professionale che devono essere seguiti da coloro che esercitano la professione di maestro di sci oppure appartengono ad un collegio professionale dei maestri di sci.

Il legislatore ha ritenuto necessaria una individuazione o esemplificazione dei doveri dei masti di sci (vedi legge quadro L. 81/91 art. 16, comma 1 punto a), demandando tale individuazione agli organi rappresentativi e precisamente al Collegio Nazionale, rispettando l'autonomia della categoria e tenendo conto dell'esigenza di coinvolgere i diretti interessati in una materia nella quale i contenuti etici delle norme giuridiche sono immediati.

Il codice deontologico una volta approvato non è più soltanto un semplice impegno reciproco o collettivo, ma è un corpo di norme vincolanti anche in termini di responsabilità disciplinare ed esse non potranno essere ignorate dalle autorità disciplinari.

I doveri, semplicemente i diritti, che ne risultano per il maestro di sci sono preordinati a disciplinare i rapporti con i colleghi, con i clienti allievi, con le organizzazioni e associazioni professionali come anche le scuole di sci, con le Pubbliche Autorità, con il Collegio di appartenenza, con il Collegio Nazionale, con terzi, al fine di giungere alla formazione di una corretta coscienza professionale che informi di sé l'attività professionale svolta dai maestri di sci ed elevi la qualità della prestazione in rapporto alle necessità delle utenze, dei fini educativi della gioventù, della tutela e sicurezza degli allievi, degli interessi superiori del turismo e della tutela di un ambiente naturale intatto.

I soggetti sottoposti a procedimento disciplinare devono ritenersi titolari di un vero e proprio diritto soggettivo e non subire sanzioni che non siano comminate dall'ordinamento disciplinare e al di fuori

dei casi previsti di tale ordinamento. La codificazione permette la certezza delle norme e la loro conoscenza immediata senza passare attraverso l'esperienza. Così la conoscenza può essere trasmessa fin dall'inizio ai giovani, ad esempio, ovvero ai colleghi stranieri che pure sono obbligati a rispettare le regole interne per il principio della doppia deontologia, quando esercitano in Italia. La codificazione stimola la formazione di una comune coscienza etica, non solo nel rispetto dei doveri ma anche nella rivendicazione dei diritti.

Ogni maestro di sci deve sentirsi impegnato affinché la presenti norme siano osservate, e deve collaborare con gli organismi di autogoverno per eventuali comportamenti contrastanti con i principi contenuti nel presente codice deontologico.

L'obbligatorietà della iscrizione all'Albo Professionale dei maestri di sci per l'esercizio della professione rappresenta una fondamentale acquisizione della nostra democrazia, perché garantisce il controllo dall'interno che precede ed integra quello statale.

La codificazione delle norme deontologiche non deve innovare, cioè creare regole nuove, ma identificare quelle esistenti che sono ritenute tali nell'opinione comune.

Oltre al dettato di legge, che demanda al Collegio Nazionale la codificazione delle norme deontologiche, esiste una affermata esigenza ed imprescindibile necessità di predisporre delle regole positive, nelle quali diritti e doveri si impongono alla coscienza di ciascun maestro.

Le disposizioni del presente codice si applicano a ciascun maestro di sci iscritto al Collegio Professionale.

## PRINCIPI FONDAMENTALI

### ART. 1

Il maestro di sci nell'esercizio della sua professione adempie anche ad una funzione sociale nell'interesse di una attività ricreativa e sportiva sulle società e di educazione degli allievi ad un corretto comportamento sulle piste di sci e nell'ambiente naturale.

La professione deve essere esercitata in ossequio alle leggi della Repubblica, alle leggi e regolamenti delle Regioni e delle Province Autonome.

### ART. 2

Le norme deontologiche si applicano a tutti i maestri di sci nell'esercizio della loro attività e nei rapporti tra di loro e con terzi.

Per l'iscrizione all'albo è richiesta una condotta irreprensibile.

### ART. 3

Nell'esercizio di attività professionale all'estero, che siano consentite dalle disposizioni in vigore, il maestro di sci italiano è soggetto alle norme deontologiche interne, nonché alle norme deontologiche del paese di appartenenza di cui viene svolta l'attività, se è previsto a condizione di reciprocità.

Del pari il maestro di sci straniero, nell'esercizio dell'attività professionale in Italia (quando questa sia consentita), è soggetto alle norme deontologiche italiane.

### ART. 4

Il maestro di sci deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro, deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza ed adempiere ai doveri professionali con coscienza e diligenza.

#### ART. 5

L'accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell'incarico.

Il maestro di sci ha il dovere di rifiutare quegli incarichi per l'assolvimento dei quali ritenga di non essere adeguatamente preparato o di non avere sufficiente competenza.

#### ART. 6

Il maestro di sci deve curarsi di aggiornare le proprie conoscenze al fine di migliorare le prestazioni e renderle più competitive alla luce delle innovazioni tecniche, didattiche e metodiche.

#### ART. 7

Durante l'esercizio della professione il maestro di sci ha l'obbligo di portare il distintivo e lo stemma del suo Collegio di appartenenza nonché eventuali distintivi deliberati dal Collegio Nazionale.

#### ART. 8

Il maestro di sci è tenuto all'osservanza delle tariffe professionali territorialmente previste e non potrà concordare ribassi tendenti a creare motivo di preferenza nei confronti di colleghi o scuole di sci.

#### ART. 9

Il comportamento del maestro di sci deve essere consono alla dignità professionale ed al decoro della categoria anche al di fuori dell'esercizio professionale.

Egli deve astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio della professione ed alla categoria a cui appartiene.

### DEI RAPPORTI CON GLI ALLIEVI

#### ART. 10

Il rapporto che instaura tra maestro di sci ed allievo deve essere caratterizzato in ogni momento dal suo svolgimento da fondamentali requisiti quali la stima, la fiducia, la lealtà, la chiarezza, la correttezza reciproca. Se vengono meno queste premesse l'allievo può revocare la scelta e il maestro può recedere dell'incarico.

#### ART. 11

Il maestro di sci, nell'eseguire l'incarico conferitogli, deve usare la massima diligenza, cura e perizia per la pratica di una disciplina sportiva, quale è lo sci, purchè ciò non comporti il dover porre in essere comportamenti illeciti contrastanti con le presenti norme, leggi o regolamenti vigenti, o compiere attività che possono compromettere il prestigio del maestro e/o dell'intera categoria.

#### ART. 12

Il maestro di sci è obbligato ad essere adeguatamente assicurato contro i rischi derivanti dall'esercizio della professione nei confronti degli allievi e/o terzi.

#### ART. 13



Nell'espletamento dell'incarico ricevuto il maestro di sci potrà farsi sostituire da altro maestro, previa verifica del gradimento da parte dell'allievo. Quando un maestro è chiamato a sostituire un collega, deve osservare procedure e formalità corrette e comportarsi con lealtà affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per l'allievo.

#### ART. 14

Costituisce violazione dei doveri professionali, sanzionabile anche disciplinarmente, il mancato o ritardato compimento delle prestazioni inerenti all'incarico ricevuto, quando la mancanza sia riferibile a particolare negligenza e trascuratezza.

### DEI RAPPORTI CON IL COLLEGIO

#### ART. 15

Il maestro di sci deve attenersi alle direttive ed alle prescrizioni legittimamente dettate dagli organi competenti del collegio di appartenenza nonché del Collegio Nazionale nell'esercizio delle proprie rispettive competenze istituzionali, al fine di consentire l'uniformità e la coerenza dell'azione dell'intera categoria.

#### ART. 16

L'appartenenza al Collegio impone a tutti gli iscritti un preciso dovere di collaborazione. Ogni iscritto deve segnalare al Consiglio Direttivo del Collegio di appartenenza il comportamento di propri colleghi contrastante con le presenti norme deontologiche e, inoltre, se richiesto, fornire chiarimenti, spiegazioni e documenti.

#### ART. 17

E' preciso dovere morale del maestro di sci partecipare alle assemblee del Collegio di appartenenza, salvo giustificato motivo .

#### ART. 18

I componenti dei Consigli Direttivi dei Collegi regionali e provinciali nonché del Direttivo del Collegio Nazionale devono adempiere al loro ufficio con disponibilità e obiettività, cooperando per il continuo ed effettivo esercizio da parte del Collegio stesso dei poteri-doveri di vigilanza, controllo e disciplinari. Essi devono partecipare in modo effettivo alla vita e ai problemi della categoria, e favorire il rispetto e lo spirito di colleganza fra maestri di sci, stimolando la loro collaborazione e partecipazione.

### RAPPORTI CON I COLLEGHI

#### ART. 19

Il maestro di sci deve mantenere sempre nei confronti del collega un atteggiamento di cordialità e lealtà, al fine di rendere più serena e corretta l'attività professionale e di conservare ed accrescere il prestigio dell'intera categoria.

Il maestro di sci non può fare concorrenza sleale, nè in forma diretta nè indiretta.

#### ART. 21

E' fatto divieto ai maestri di sci screditare i propri colleghi esaltando nel contempo le proprie qualità per ottenere benefici.

E' vietato ai maestri di sci esprimere di fronte agli allievi in qualunque forma valutazioni critiche sull'operato, sulle prestazioni o sul comportamento in genere dei colleghi.

#### ART. 22

Il maestro di sci non deve per nessuna ragione favorire e legittimare l'esercizio abusivo della professione o collaborare con chi esercita abusivamente, ma deve anzi denunciare l'abuso all'Autorità competente e mettere a conoscenza il Collegio di appartenenza.

#### ART. 23

L'iscrizione all'Albo dei maestri di sci è requisito necessario ed essenziale per l'esercizio dell'attività di insegnamento delle tecniche sciistiche nonchè dell'accompagnamento di allievi sugli sci.

E' sanzionabile disciplinarmente l'uso di un titolo professionale (anche specializzazione o qualifica) in mancanza dello stesso, e lo svolgimento di attività in periodo di sospensione. Dell'infrazione risponde anche il collega e/o direttore di scuola che abbia permesso direttamente o indirettamente l'attività irregolare.

#### ART. 24

Il maestro di sci che dovesse ravvisare comportamenti professionali eticamente censurabili da parte di un collega, dovrà informare di ciò il Collegio di competenza.

#### ART. 25

Il maestro di sci che intende procedere per vie legali nei confronti di un collega o di una scuola di sci o viceversa, per motivi attinenti l'esercizio della professione, ha il dovere, in via prioritaria, di informare il Collegio di appartenenza per tentare una composizione amichevole attraverso la mediazione dello stesso.

### DEI RAPPORTI CON LE SCUOLE DI SCI E DELLE SCUOLE DI SCI FRA LORO

#### ART. 26

Il maestro di sci associato o collaboratore di una scuola di sci dovrà adeguarsi alle direttive impartite dagli organi della scuola stessa.

#### ART. 27

La scuola di sci e il maestro non associato devono esercitare la professione stabile prevalentemente nella zona di competenza da loro prescelta e incaricata nella rispettiva autorizzazione o comunicazione, apprestando strutture che per luogo e mezzi siano idonei ad assicurare il regolare e continuativo esercizio del servizio, con la presenza personale e con l'organizzazione di un congruo orario di apertura secondo le esigenze turistiche del luogo, fatto salvo il rispetto delle norme di sicurezza.

Il maestro di sci e la scuola di sci durante lo svolgimento dell'attività devono attenersi al reperimento della clientela nel proprio ambito operativo o nella propria zona di competenza. Qualora si rendesse necessario operare in altre realtà, la scuola o il maestro di sci sono tenuti a

comunicare ed eventualmente concordare l'attività con altre eventuali scuole ivi già esercenti ed interessate.

#### ART. 28

La scuola di sci non deve riconoscere prestazioni non eseguite sotto la propria diretta responsabilità, nè prestare garanzie professionali per attività non riconosciute ai sensi delle vigenti leggi e regolamenti.

#### DEI RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AUTORITA' E CON ENTI E ORGANIZZAZIONI TURISTICHE

#### ART. 29

Il maestro di sci e le scuole di sci devono esercitare la loro attività e disciplinare i loro rapporti tenendo una condotta debitamente rispettosa verso altri organismi, Enti e Autorità.

#### ART. 30

L'esercizio della professione da parte di maestri o scuole di sci deve essere gestito in modo da promuovere gli interessi generali dello sport sciistico, la sicurezza nella pratica dello sci e gli interessi del turismo, anche attraverso la partecipazione alle iniziative promozionali da parte delle organizzazioni e delle imprese turistiche, al fine di incrementare il turismo nelle località invernali, ed attraverso la collaborazione con le autorità scolastiche e con le associazioni sportive per favorire la diffusione della pratica dello sci fra i giovani.

#### PROCEDIMENTO IN MATERIA DISCIPLINARE

##### ART. 31 - Procedimenti Disciplinari

Le sanzioni disciplinari sono previste con decisione motivata dal Consiglio Direttivo del Collegio Regionale o Provinciale di appartenenza dell'iscritto secondo il regolamento dello stesso collegio. Nessuna sanzione può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire davanti all'organismo competente del Collegio.

##### ART. 32 - Ricorso al Collegio Nazionale

Le deliberazioni dei Collegi Regionali o Provinciali in materia disciplinare possono essere impugnate dall'interessato con ricorso al Direttivo di Consiglio Nazionale nel termine di trenta giorni.

Il termine decorre dal giorno in cui il provvedimento è notificato all'interessato.

##### ART. 33 - Contenuto del Ricorso

Il ricorso di cui all'articolo precedente deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:

- a) una copia integrale degli estremi del provvedimento impugnato;
- b) dai documenti eventualmente occorrenti a comprovare il suo fondamento;
- c) dall'indicazione dell'elezione di domicilio al quale l'interessato intende siano fatte eventuali comunicazioni. In mancanza di tali indicazioni le comunicazioni vengono depositate ad ogni effetto presso la segreteria del Consiglio Nazionale.

##### ART. 34 - Presentazione e trasmissione del ricorso

Il ricorso è presentato al Consiglio Direttivo del Collegio Regionale o Provinciale che ha emesso la deliberazione impugnata di persona o a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il Collegio Regionale o Provinciale per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso; durante detto periodo l'interessato può prendere visione degli atti, produrre deduzioni ed esibire ulteriori documenti; è inoltre consentita la produzione di motivi aggiunti.

Decorsi i trenta giorni di cui al comma precedente, il Consiglio Direttivo del Collegio Regionale o Provinciale trasmette al Collegio Nazionale il ricorso unitamente alle deduzioni ed ai documenti ed al fascicolo degli atti.

#### ART. 35 - Trattazione del ricorso

Il Direttivo del Consiglio Nazionale, ricevuti dal Collegio Regionale o Provinciale il ricorso e gli atti relativi, li trasmette tempestivamente alla commissione disciplinare, composta da tre consiglieri, la parte istruisce il ricorso e redige relazione. Il Presidente fissa l'udienza per la trattazione del ricorso, comunque entro i 90 giorni successivi al ricevimento del ricorso stesso.

#### ART. 36 - Esame del ricorso

Le sedute del Direttivo del Collegio Nazionale non sono pubbliche.

Le deliberazioni sono adottate a votazione segreta; in caso di parità di voti prevale l'opinione più favorevole al ricorrente.

#### ART. 37 - Decisioni del ricorso

La decisione deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto della impugnazione, i motivi sui quali si fonda il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.

La decisione è depositata in originale nella segreteria del Collegio Nazionale ed è notificata al ricorrente nonché comunicata al Collegio Regionale o Provinciale il quale ha emesso il provvedimento impugnato, al quale vengono altresì restituiti tutti gli atti del procedimento di prima istanza.

Le decisioni del Collegio Nazionale sono immediatamente esecutive.

#### ART. 38 - Applicazioni delle sanzioni esecutive

Le modalità e l'applicazione delle sanzioni disciplinari esecutive sono stabilite dagli organi competenti dei rispettivi collegi territoriali.

---